

Previdenza integrativa e riscatti: nuove condizioni per vecchie regole fiscali

Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria Alessandria

Le Entrate, con risoluzione 22 ottobre 2008, n. 399, chiariscono il regime fiscale per il riscatto della posizione individuale delle prestazioni previdenziali

Le condizioni per il riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione devono essere valutate secondo le nuove condizioni di esercizio sancite dal Dlgs n. 252/2005; ma la tassazione deve seguire le regole «vecchie».

Questo, in sintesi, è quanto emerge da una (molto chiara) risoluzione che sintetizza il sistema impositivo delle prestazioni in forma di capitale derivanti dalla partecipazione a una forma di previdenza integrativa.

Le regole applicabili a:

M1 - montante maturato fino al 31.12.2000

Norma di regolamentazione

- art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124/1993: possibile il riscatto dell'intera posizione individuale maturata, in seguito al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo (in alternativa al trasferimento della posizione stessa presso altro Fondo).

Trattamento fiscale

- art. 13, comma 9, del Dlgs n. 124/1993: le somme liquidate a titolo di riscatto erano assoggettate a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr.

La fiscalità connessa alla previdenza integrativa presenta aspetti interpretativi complessi dovuti:

- al reiterato intervento normativo di regolazione generale e fiscale della materia (Dlgs n. 124/1993; Dlgs n. 47/2000; Dlgs n. 252/2005) e
- alla normativa transitoria, progressivamente adottata, attraverso cui sono stati confermati i criteri di imposizione in vigore prima delle modifiche apportate.

Ed è la progressiva evoluzione della normativa previdenziale e fiscale (a cui si contrappone una progressiva stratificazione di «montanti» soggetti a distinte regole tributarie) a delimitare l'oggetto dell'interpello.

La risoluzione in commento affronta il caso di un riscatto della posizione individuale presso un fondo pensione attivo nel settore del credito da molto tempo. Per tale ragione l'interpellante è interessato da tutti gli interventi normativi succedutisi negli scorsi anni ed è costretto ad applicare una pluralità di regole tributarie.

Le regole applicabili a:

M2 - montante maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006

Norma di regolamentazione

- Pluralità di fattispecie distinte per cause di riscatto

Trattamento fiscale

- tassazione *separata* (ex art. 20 Tuir - testo vigente fino al 31.12.2006), in caso di riscatto esercitato per

- pensionamento o
- cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (come nel caso di licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

- tassazione *ordinaria*, in caso di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause.

Il quesito posto dall'interpellante può essere così riformulato:

- in presenza di una stratificazione di montanti esistono solo una pluralità di regole di imposizione ovvero esistono altresì una pluralità di regimi applicabili soggetti a distinte condizioni da verificare ai fini della valutazione del corretto regime fiscale?
- quale criterio deve essere seguito per l'imputazione degli importi ai differenti montanti, in particolare nell'ipotesi di riscatto parziale?
- quale regime fiscale può applicarsi in vigenza del riscatto totale della posizione?

Il contesto

Come accennato, nel settore del credito opera l'istituto della «solidarietà» funzionale a favorire la gestione degli esuberanti a seguito della riorganizza-

zione, avvenuta prevalentemente tramite operazioni di concentrazione, delle principali aziende. La risoluzione in commento richiama un precedente (cfr. ris. n. 30/E/2004) per chiarire come «la procedura prevista per fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 158/2000, sia equiparabile alla procedura di mobilità, prevista dalla legge n. 223/1991».

L'Agenzia equipara, pertanto, la richiesta di riscatto delle posizioni individuali maturate presso un Fondo pensione (motivata dal diritto alla fruizione dei benefici dello speciale Fondo) alle fattispecie per cui

- la richiesta di riscatto è legittimata dalle normative di regolazione dei Fondi pensione e
- le prestazioni possono beneficiare del migliore trattamento fiscale.

Sotto il profilo operativo, il succedersi di distinti provvedimenti (regolatori e fiscali) aventi ad oggetto la stessa materia, costringono il fondo pensione istante ad erogare «capitali» formati da montanti maturati in vigenza di tre diversi regimi fiscali (vedi box):

- 1) M1: montante maturato fino al 31 dicembre 2000;
- 2) M2: montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006;
- 3) M3: montante maturato successivamente al 1° gennaio 2007.

Le regole applicabili a:

M3 - montante maturato dall'1.1.2007

Norma di regolamentazione: Dlgs n. 252/2005

- ipotesi di riscatto

- 1) riscatto *parziale* (50% - art. 14, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 252/2005) in caso di

- inoccupazione per un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi, ovvero

- in caso di ricorso a procedure di mobilità, Cigo o Cigs (cd. riscatto parziale per mobilità);

- 2) riscatto *totale* (art. 14, comma 2, lett. c) del Dlgs n. 252/2005) in caso di

- invalidità permanente con forte riduzione della capacità di lavoro ovvero

- inoccupazione oltre 48 mesi (art. 14, comma 2, lett. c);

- 3) riscatto per *premorienza* (art. 14, comma 3, del Dlgs n. 252/2005);

- 4) riscatto per *cause diverse* (art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005).

tassazione *sostitutiva*,

- casi *sub* 1), 2) e 3): aliquota del 15% a titolo di imposta

- casi *sub* 4): aliquota del 23% a titolo di imposta

Si evidenzia come nei periodi indicati come «M2» e «M3» la normativa fiscale abbia riservato e tuttora riservi un migliore trattamento unicamente ai riscatti «per mobilità» così rappresentabili:

nel periodo «M2»: riscatto esercitato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (come nel caso di licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale);

nel periodo «M3»: riscatto parziale (limitato al 50%) nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

La risoluzione n. 399/E/2008

Come già accennato in premessa, la risoluzione riafferma il principio generale secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, e cioè secondo le norme recate dal Dlgs n. 252/2005, come già illustrato dalla circolare n. 70/E/2007 (paragrafo 5.4).

Le fattispecie di riscatto possibili sono, pertanto, quelle riassunte nel box riferito al montante «M3»; tra tali opzioni, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli ex iscritti al Fondo istante è interpretato dall'Agenzia quale «*riscatto per mobilità*» disciplinato dall'art. 14, comma 2, lett. b) del citato Dlgs n. 252/2005, che consente il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo.

Tale valore secondo quanto chiarito dalla circolare n. 70/E/2007 (par. 5.6), deve essere imputato prioritariamente al montante maturato per primo secondo questo schema:

imputazione prioritaria a M1, fino ad assorbimento;

eccedenza imputata prioritariamente a M2, fino ad assorbimento;

eventuale eccedenza imputata a M3.

Il regime fiscale

La risoluzione sottolinea come a ogni «montante» deve applicarsi il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive.

Tale principio affermato dall'art. 23, comma 20, del Dlgs n. 252/2005 e dall'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 47/2000 è chiarito ancora dalla circolare n. 70/E/2007 (par. 5.4) che impone l'applicazione delle disposizioni fiscali previgenti alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006, sebbe-

Riscatto parziale per mobilità

31.12.2000

31.12.2000

- | 31.12.2000 | 31.12.2000 | 31.12.2000 |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ M1■ Norma: art. 13, comma 9, Dlgs n. 124/1993 | <ul style="list-style-type: none">■ M2■ Norma: art. 20, Tuir (testo vigente sino al 31.12.2006) | <ul style="list-style-type: none">■ M3■ Norma: art. 13, comma 9, Dlgs n. 124/1993 |
| <ul style="list-style-type: none">■ Tassazione: separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr | <ul style="list-style-type: none">■ Tassazione: separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr | <ul style="list-style-type: none">■ Tassazione: sostitutiva: ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% (riducibile) |

ne il riscatto debba essere esercitato secondo le nuove disposizioni.

Da ciò deriva come il **riscatto parziale** per mobilità (50% della posizione individuale maturata), di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252/2005, deve scontare i seguenti regimi fiscali:

montante M1 - tassazione separata con l'aliquota del Tfr; ove i contribuenti possano essere qualificati come «vecchi iscritti a vecchi fondi», le somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr;

montante M2 - tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr (ai sensi dell'art. 20 del Tuir vigente fino al 1° gennaio 2007);

montante M3 - tassazione sostitutiva: ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al Fondo).

Nel caso di **riscatto integrale** della posizione individuale, fattispecie consentita dalle regole del Fondo, si versa nella fattispecie residuale; per tale ragione l'individuazione delle regole fiscali da applicare è conseguenza della procedura di saturazione dei montanti, precedentemente illustrata:

1. il fondo liquida prioritariamente il riscatto parziale per mobilità, con imputazione ai vari montanti;

2. successivamente, Fondo liquida il riscatto per cause diverse.

Anche in quest'ultimo caso, si realizza l'imputazione prioritaria ai montanti M1 ed M2, ove gli stessi risultino ancora capienti dopo avere imputato il riscatto parziale dovuto «per cause di mobilità» (cfr. ipotesi *sub 1*). L'eventuale eccedenza andrà imputata al montante M3.

Il regime fiscale del riscatto «per cause diverse dalla mobilità»

Nel caso in rassegna gli importi riscattati «per cause diverse dalla mobilità» sono assoggettati a tassazione secondo le seguenti modalità:

tassazione del capitale riferito al periodo «M1» (art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124/1993) - tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr; ove i contribuenti possano essere qualificati come vecchi iscritti a vecchi Fondi», le somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr;

tassazione del capitale riferito al periodo «M2» - tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste dall'art. 20 Tuir (testo vigente fino al 31.12.2006);

tassazione del capitale riferito al periodo «M3» - (art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005) - tassazione sostitutiva - ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del Dlgs n. 252/2005, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Fondo Pensioni del personale della Banca Alfa, preesistente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 124/1993, deve erogare il riscatto della posizione individuale a circa 300 ex iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'istituto bancario a seguito della loro richiesta di fruire delle prestazioni del cd. Fondo di solidarietà, di cui al decreto del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, n. 158.

In particolare, il Fondo istante fa presente che le somme da erogare a titolo di riscatto sono formate da montanti maturati in vigenza di tre diversi regimi fiscali:

- 1) M1: montante maturato fino al 31 dicembre 2000;
- 2) M2: montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006;
- 3) M3: montante maturato successivamente al 1° gennaio 2007.

Tutto ciò premesso, il Fondo istante chiede di conoscere, alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Dlgs n. 252/2005, il trattamento fiscale da riservare alle somme erogate, avendo particolare riguardo:

- 1) alle modalità di ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti, nel caso di riscatto parziale «per mobilità» di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252/2005 (50% della posizione individuale maturata);
- 2) alla determinazione della causale da ritenersi prevalente nel caso in cui si debba procedere alla liquidazione dell'intero montante, comprendente oltre il riscatto parziale «per mobilità» nella misura del 50% della posizione individuale maturata, anche il restante 50% a titolo di riscatto «per cause diverse» ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Ad avviso del Fondo istante, nel caso di riscatto parziale «per mobilità», sarebbe più in linea con i dettami della nuova disciplina della previdenza complementare l'imputazione del riscatto da erogare ai montanti M1, M2 ed M3 anch'essi considerati nella stessa percentuale del riscatto richiesto e, cioè, nella misura del 50%. Tuttavia, in via cautelativa, il Fondo intende imputare le somme oggetto di riscatto prioritariamente e fino ad assorbimento all'intero montante maturato per primo in ordine di tempo (M1 ed M2), con l'applicazione del relativo trattamento fiscale pro-tempore vigente.

L'importo eventualmente eccedente verrà imputato al montante maturato dopo il 1° gennaio 2007 (M3) e sosterà la tassazione in base alla disciplina vigente di cui al Dlgs n. 252/2005 (ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% riducibile fino al 9%, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili).

Qualora, oltre al riscatto parziale «per mobilità», venga richiesto anche il riscatto «per cause diverse», il Fondo istante intende liquidare per primo il riscatto parziale «per mobilità».

Pertanto, le somme pari al 50% della posizione individuale maturata, liquidate a titolo di riscatto parziale «per mobilità», andranno imputate, secondo il criterio precedentemente descritto, all'intero montante maturato per primo in ordine

Agenzia delle Entrate Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 399/E

Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212/2000 - Fondo Pensioni Personale Alfa - Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 - Previdenza complementare - Tassazione delle somme da erogare a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo in vigenza di regimi fiscali differenti

di tempo, fino ad assorbimento, ed assoggettate alla tassazione in base alla disciplina pro-tempore vigente. Analogamente, l'ulteriore 50% delle somme liquidate a titolo di riscatto «per cause diverse» dovrà essere imputato prima ai montanti M1 ed M2, qualora vi sia ancora capienza dopo l'imputazione dell'importo erogato a titolo di riscatto «per mobilità».

La somma residua verrà, infine, imputata al montante M3 e sarà tassata mediante ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il trattamento fiscale riservato alle somme liquidate a titolo di riscatto della posizione maturata presso le forme previdenziali ha subito diverse modifiche in conseguenza degli interventi normativi che hanno modificato la disciplina della previdenza complementare.

In particolare, l'art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124/1993, consentiva il riscatto dell'intera posizione individuale maturata, in seguito al venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo (in alternativa al trasferimento della posizione stessa presso altro Fondo).

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del citato decreto legislativo, le somme liquidate a titolo di riscatto erano assoggettate a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr.

A partire dal 1° gennaio 2001, in vigenza del Dlgs n. 47/2000, il trattamento fiscale del riscatto era differente a seconda delle motivazioni che lo avevano generato.

In particolare, per le somme accantonate dal 2001, l'art. 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006) prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle Parti (come nel caso di licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

Le somme erogate a titolo di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause venivano, invece, assoggettate a tassazione secondo l'ordinario regime di progressività.

La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal Dlgs n. 252/2005, con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha notevolmente modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.

In particolare, l'ambito di operatività dell'istituto è ora circoscritto alla seguenti ipotesi:

- 1) riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (art. 14, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 252/2005) (cd. riscatto parziale per mobilità);
- 2) riscatto totale della posizione individuale maturata, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (art. 14, comma 2, lett. c);
- 3) riscatto per premorienza: in caso di premorienza del-

l'iscritto, il riscatto dell'intera posizione individuale maturata può essere esercitato dagli eredi o dai beneficiari (art. 14, comma 3);

4) riscatto per cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).

Il trattamento fiscale delle diverse ipotesi di riscatto sopra richiamate è previsto nell'art. 14, commi 4 e 5, del Dlgs n. 252/2005.

In particolare, è prevista:

a) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9%, in funzione degli anni di iscrizione al Fondo) nei casi di riscatto parziale di cui al punto 1), di riscatto totale di cui al punto 2) e di riscatto da parte degli eredi o dei beneficiari in caso di morte degli aderenti di cui al punto 3);

b) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% nei casi di riscatto per cause diverse di cui al punto 4).

Tutto ciò premesso, la questione descritta dal Fondo pensioni del personale della banca Alfa ha ad oggetto il trattamento fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo medesimo, esercitato da alcuni ex iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'istituto bancario.

La cessazione del rapporto di lavoro con la banca Alfa è avvenuta in seguito alla richiesta dei lavoratori di fruire delle prestazioni erogate dal cd. Fondo di solidarietà di cui al decreto del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, n. 158.

Al riguardo, si rammenta che, nella risoluzione 2 marzo 2004, n. 30, la scrivente ha ritenuto che la procedura prevista per fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 158/2000, sia equiparabile alla procedura di mobilità, prevista dalla legge n. 223/1991.

Ciò premesso, considerato che, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.4), a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, e cioè secondo le norme recate dal Dlgs n. 252/2005, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli ex iscritti al Fondo istante, essendo un riscatto per mobilità, trova la sua disciplina nell'art. 14, comma 2, lett. b) del citato Dlgs n. 252/2005, che consente il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo.

Nella fattispecie in esame gli importi che il Fondo istante deve liquidare a titolo di riscatto parziale per mobilità sono maturati in vigenza dei diversi regimi fiscali sopra richiamati. Per quanto riguarda la questione di cui al punto 1), concernente le modalità di ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.6), nel caso di riscatto parziale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252/2005, l'importo del riscatto costituito dal 50% della posizione individuale maturata, va imputato prioritariamente all'intero montante maturato per primo.

In particolare, l'importo del riscatto parziale andrà imputato prioritariamente e fino ad assorbimento a M1 ed a M2, salva la facoltà di scelta da parte del percipiente nell'ambito di tali montanti, mentre l'eventuale eccedenza va imputata a M3, applicando a ciascuno di essi il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei montanti, distribuiti secondo il criterio anzidetto, si fa presente che nella circolare n. 70/2007 sopra richiamata, al par. 5.4, è stato precisato che, sebbene il riscatto debba essere esercitato secondo le disposizioni di cui al Dlgs n. 252/2005, ai montanti delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Pertanto, il riscatto parziale per mobilità (50% della posizione individuale maturata), di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252/2005, sconterà il seguente trattamento fiscale:

1) il montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Dlgs n. 124/1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr (qualora si tratti di «vecchi iscritti a vecchi Fondi», alle somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr);

2) trattandosi di riscatto esercitato per mobilità, anche il montante M2, ai sensi dell'art. 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007), verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr;

3) il montante M3 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al Fondo), ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Dlgs n. 252/2005.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 2), concernente l'ipotesi di riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il Fondo istante, secondo quanto emerge dall'istanza di interpello lo Statuto o il regolamento del Fondo prevedono il riscatto per cause diverse ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005, ricollegabile alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo medesimo.

Pertanto, gli ex iscritti al Fondo medesimo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50% della posizione individuale maturata, a titolo di riscatto per mobilità, anche il riscatto per cause diverse del restante 50%.

In tale ipotesi il Fondo dovrà provvedere a liquidare prioritariamente il riscatto parziale per mobilità e, successivamente, il riscatto per cause diverse.

Ciò in quanto, poiché il riscatto per cause diverse è connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, se lo stesso venisse esercitato per primo, non potrebbe essere limitato al 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo, ma dovrebbe avere ad oggetto l'intera posizione maturata (non essendo concepibile che chi ha perso i requisiti di partecipazione possa conservare una posizione aperta presso il Fondo stesso).

Quindi, il Fondo istante provvederà ad imputare le somme liquidate a titolo di riscatto parziale per mobilità ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2 ed M3).

Anche l'importo liquidato a titolo di riscatto per cause diverse, di cui all'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005, dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 ed M2, nella misura in cui detti montanti risultino ancora capienti, mentre l'eccedenza andrà imputata al montante M3.

Gli importi del riscatto per cause diverse saranno assoggettati a tassazione secondo le seguenti modalità:

1) l'importo del riscatto che trova ancora capienza nel montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124/1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr (qualora si tratti di «vecchi iscritti a vecchi Fondi», alle somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr);

2) l'importo imputato al montante M2 sconterà la tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste dall'art. 20 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007) per le quali è prevista la tassazione separata;

3) il montante M3 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005.